**RG.n. 81-1/2026 PU**

**TRIBUNALE DI ROVIGO**

nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Pia Todisco, nel procedimento N. 81-1/2026 PU per l'apertura della procedura di concordato minore *ex* art. 74 e ss. CCII promosso da **LA FATTORIA DEL SOLE DI VERONESE RENZO & C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA** (C.F. 00834100281) nonché dai soci illimitatamente responsabili **RENZO VERONESE** (C.F. VRNRNZ65S12D442M) e **ALESSANDRA ANTONINI** (C.F. NTNLSN65T64L483X), rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso per procedimento unitario depositato in data 31.7.2026 con il quale la società La Fattoria Del Sole Di Veronese Renzo & C. S.S. Società Agricola e i soci illimitatamente responsabili Renzo Veronese e Alessandra Antonini hanno proposto domanda di concordato minore liquidatorio;

esaminati gli atti e la documentazione allegata;

visto il proprio decreto del 12 ottobre 2026, con il quale sono stati richiesti ai ricorrenti e all'OCC chiarimenti e integrazioni in ordine:

- alle posizioni debitorie personali dei soci illimitatamente responsabili;
- alla possibile maggiore utilità derivante dalla cessione unitaria dell'azienda o di suoi rami;
- alla situazione reddituale e alle esigenze di mantenimento dei nuclei familiari dei soci;
- al trattamento dei crediti dei professionisti che hanno assistito i ricorrenti nella predisposizione della domanda;
- alla classificazione dei crediti privilegiati degradati per incapienza;
- alla liberazione dei fideiussori;
- ai tempi di adempimento della proposta;

viste la memoria e la relazione integrativa dell'OCC depositate in data 4 novembre 2026;

vista l'ulteriore integrazione documentale del 10.11.2026;

ritenuta sussistente la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27 CCII avendo la società la sede legale in Borgo Veneto (PD), via Lunga n. 3162 e i soci illimitatamente responsabili la residenza rispettivamente [redacted];

rilevato che:

(i) i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, come risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata;

(ii) la società ricorrente, in quanto imprenditore agricolo, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale né alle altre procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Titolo IV, Capo II, del CCII;

(iii) quanto ai soci illimitatamente responsabili Renzo Veronese e Alessandra Antonini, deve escludersi la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto il loro indebitamento comprende anche obbligazioni di natura non consumeristica;

(iv) con la proposta i soci illimitatamente responsabili Renzo Veronese e Alessandra Antonini intendono regolare l'intera propria posizione debitoria, *ivi* comprese le rispettive obbligazioni personali;

(v) rilevato, altresì, che non risultano precedenti esdebitazioni nei cinque anni antecedenti la domanda, né risulta che i ricorrenti abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e che non risulta che i ricorrenti abbiano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

(vi) la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII;

(vi) la domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII del gestore dott. Filippo Carlin;

(vii) a seguito delle integrazioni depositate è stato precisato che: a) l'unico debito personale di Renzo Veronese, ulteriore rispetto alle obbligazioni sociali, è costituito dal debito contributivo già ricompreso nella proposta, mentre dalla Centrale dei rischi emerge una garanzia personale relativa a un mutuo contratto [redacted] e in regolare ammortamento; b) Alessandra Antonini ha dichiarato l'esistenza di una fideiussione prestata nell'interesse [redacted] in relazione alla quale risulta un'ingiunzione di pagamento dell'8 gennaio 2010, precisando di non avere conoscenza di successivi atti interruttivi della prescrizione; c) sono stati analiticamente indicati i redditi e i fabbisogni dei rispettivi nuclei familiari; d) i crediti privilegiati degradati per incapienza sono stati collocati in una classe distinta rispetto ai crediti chirografari originari; e) è emersa la natura

ipotecaria del credito di Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo, già ricompreso nella proposta, per il quale è stato conseguentemente previsto l'integrale soddisfacimento; f) [redacted] ha incrementato l'apporto di finanza esterna sino all'importo di euro 44.500,00, corrispondente al credito garantito, subordinandolo all'integrale pagamento del creditore;

(ix) la proposta di piano prevede:

1) la liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio aziendale, mediante procedure competitive ovvero, previa autorizzazione, mediante trattativa diretta, se maggiormente conveniente, per un valore stimato di euro 123.800,00;

2) la liquidazione dei titoli PAC per il valore di euro 4.860,92;

3) la liquidazione di tutti i beni immobili di cui il socio-amministratore, illimitatamente responsabile, Renzo Veronese è comproprietario, con destinazione alla procedura del valore della quota di sua spettanza, quantificato in euro 672.000,00;

4) la liquidazione dei beni mobili di cui Renzo Veronese è proprietario, per un valore stimato di 5.500,00;

5) l'apporto di risorse esterne per euro 91.000,00 da parte di [redacted] e per euro 44.500,00 da parte di [redacted];

6) la continuazione dell'attività d'impresa per il tempo strettamente necessario alla liquidazione dei beni aziendali e, comunque, quanto alla coltivazione dei fondi, non oltre il termine dell'annata agraria (novembre 2026) e, quanto alla vendita dei prodotti, non oltre il mese di marzo 2027, al fine di realizzare ulteriore liquidità, stimabile prudenzialmente, secondo i flussi di cassa prospettici del periodo, in circa euro 40.000,00, al netto degli importi destinati al fabbisogno familiare degli amministratori;

(x) l'attivo complessivamente realizzabile è stimato in euro 981.660,92;

(xi) la proposta prevede l'apporto di risorse esterne per complessivi euro 135.500,00, che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda e la soddisfazione dei creditori, ex art. 74, comma 3, CCII;

(xii) l 'attivo è destinato al pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità:

- integrale pagamento dei crediti prededucibili, ricompresi nella classe 1;
- integrale pagamento dei crediti ipotecari, ricompresi nella classe 2;
- integrale pagamento dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c., ricompresi nella classe 3;

- integrale pagamento dei crediti assistiti dai privilegi di cui all'art. 2751-bis, nn. 2, 5 e 5-bis, c.c., ricompresi nella classe 4;
- integrale pagamento dei crediti assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., ricompresi nella classe 5;
- pagamento nella misura del 60% dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c., ricompresi nella classe 6;
- integrale pagamento dei crediti degli istituti bancari garantiti da terzi, ricompresi nella classe 7;
- pagamento nella misura del 9,65% della quota degradata dei crediti privilegiati, ricompresa nella classe 8;
- pagamento nella misura del 9,64% dei crediti chirografari, ricompresi nella classe 9

(xiii) l'OCC ha reso l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII in relazione ai crediti muniti di privilegio per i quali la proposta prevede la soddisfazione non integrale;

(xiv) l'OCC ha valutato positivamente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

(xv) il piano prevede un primo riparto entro il mese di febbraio 2027 e il riparto finale entro il mese di giugno 2027, successivamente alla cessazione dell'attività e alla liquidazione dei beni mobili e mobili registrati;

ritenuto, alla luce di quanto precede, che non emergano cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 77 CCII, ferme le valutazioni demandate alla successiva fase di omologazione ai sensi dell'art. 80 CCII;

rilevato che i ricorrenti hanno espressamente richiesto la nomina del commissario giudiziale e che ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 78, comma 2-bis, lett. c), CCII;

ritenuto di nominare quale commissario giudiziale il dott. Filippo Carlin, già gestore della crisi;

vista l'istanza ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore della **LA FATTORIA DEL SOLE DI VERONESE RENZO & C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA** (C.F. 00834100281) nonché dei soci illimitatamente responsabili **RENZO VERONESE** (C.F. VRNRNZ65S12D442M) e **ALESSANDRA ANTONINI** (C.F. NTNLSN65T64L483X);

**NOMINA**

Commissario Giudiziale il dott. Filippo Carlin, il quale, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, CCII, svolgerà, a decorrere dalla nomina, le funzioni attribuite all'OCC;

**DISPONE**

che il Commissario Giudiziale comunichi a tutti i creditori la proposta, il piano, la relazione particolareggiata, le integrazioni depositate in data 4 novembre 2026 e 10.11.2026 e il presente decreto;

che il presente decreto sia pubblicato mediante inserimento nell'apposita area del sito *web* del Tribunale di Rovigo e nel Registro delle imprese, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

che il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti pubblicitari sopra indicati;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali il piano prevede la cessione, a cura del Commissario Giudiziale;

**ASSEGNA**

ai creditori il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per fare pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni;

**AVVISA**

i creditori che nella comunicazione devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, i creditori che non faranno pervenire la propria adesione o il proprio dissenso nel termine assegnato saranno considerati consenzienti e, come tali, saranno computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze;

**DISPONE**

che il Commissario Giudiziale, decorso il termine assegnato ai creditori, depositi tempestivamente una relazione sull'esito delle votazioni, sulle maggioranze conseguite e sulle eventuali contestazioni formulate dai creditori;

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori o sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

**AVVISA**

i ricorrenti che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se compiuti senza la preventiva autorizzazione del giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Rovigo, 12 novembre 2026

Il Giudice Delegato

Pia Todisco